Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2563

20.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2563 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1127 per quanto riguarda l'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di ridurre il rischio di elusione mediante scali effettuati dalle navi portacontainer in porti situati al di fuori dell'Unione e il rischio di delocalizzazione delle attività di trasbordo, la definizione di "porto di scalo" di cui al regolamento (UE) 2023/1805 esclude le soste nei porti di trasbordo di container limitrofi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali porti devono essere indicati nell'atto di esecuzione adottato a norma di tale articolo, che deve essere aggiornato ogni due anni.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1127 della Commissione ([2]) ha stabilito che tali condizioni erano soddisfatte per i porti East Port Said in Egitto e Tanger Med in Marocco.

(3) Il porto di Abu Qir in Egitto è situato a meno di 300 miglia nautiche da un porto che si trova sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati, la quota di trasbordo di container in tale porto ha superato il 65 % del suo volume di traffico totale di container.

(4) Il porto di Damietta in Egitto è situato a meno di 300 miglia nautiche da un porto che si trova sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati, la quota di trasbordo di container in tale porto ha superato il 65 % del suo volume di traffico totale di container.

(5) L'Egitto non applica misure equivalenti a quelle del regolamento (UE) 2023/1805 in relazione a tali due porti. Le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805 sono pertanto soddisfatte e i porti di Abu Qir e Damietta dovrebbero essere elencati come porti di trasbordo di container limitrofi.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1127.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1127 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1127 della Commissione, del 6 giugno 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi (GU L, 2025/1127, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1127/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805

N.	Nome del porto	Paese
1.	ABU QIR	EGITTO
2.	DAMIETTA	EGITTO
3.	EAST PORT SAID	EGITTO
4.	TANGER MED	MAROCCO»